

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 28 gennaio 2020 — DQ / Wallonische Region

(Causa C-41/20)

(2021/C 19/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Gericht Erster Instanz Eupen

Parti

Ricorrente: DQ

Resistente: Wallonische Region

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una normativa nazionale che preveda, così come applicata dalle autorità pubbliche, che l'utilizzo, non soggetto ad un nuovo obbligo di immatricolazione, di un veicolo straniero messo a disposizione di un cittadino residente in Belgio, sporadicamente e per un breve periodo di tempo, da un cittadino residente in altro Stato membro, sia subordinato alla circostanza che il cittadino residente in Belgio tenga a bordo dell'autoveicolo un attestato di autorizzazione all'utilizzo privato, ossia un attestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto 6, del RD del 20 luglio 2001 sull'immatricolazione dei veicoli, sia contraria alle norme europee applicabili in materia e, in particolare agli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi alle libertà delle persone e alla circolazione dei capitali, e/o agli articoli 63 e 64 TFUE relativi alla libera circolazione dei capitali quali due delle quattro libertà fondamentali dell'Unione europea.
- 2) Se una normativa nazionale, come descritta supra e attuata dalla Wallonische Region, sia giustificata da esigenze di pubblica sicurezza o da altre misure di tutela e se, al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito, sia necessario il rispetto della normativa nazionale, che viene interpretata nel senso che impone di detenere obbligatoriamente a bordo un documento rilasciato dal titolare straniero del veicolo recante l'autorizzazione delimitata nel tempo all'utilizzo del veicolo, con indicazione del periodo di validità, senza alcuna possibilità di presentare successivamente tali documenti, o se l'obiettivo avrebbe potuto essere conseguito con altre modalità, meno rigorose e formalistiche.

Con ordinanza del 10 settembre 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sesta Sezione) ha statuito come segue:

L'articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro in virtù della quale un residente in detto Stato membro, per un veicolo messo a disposizione a titolo gratuito, per un breve periodo di tempo, da parte del titolare di detto veicolo, residente in un altro Stato membro, in cui il veicolo è immatricolato, può avvalersi di una deroga all'obbligo di immatricolazione dei veicoli, vigente in detto Stato membro, solo quando i documenti attestanti che l'interessato soddisfa le condizioni di applicazione di tale deroga si trovano in permanenza a bordo di tale veicolo, senza possibilità di presentare successivamente detti documenti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 28 gennaio 2020 — FS / Wallonische Region

(Causa C-42/20)

(2021/C 19/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Gericht Erster Instanz Eupen